

N. R.G. V.G. 245/2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI*Sezione Civile***Il Giudice**

A scioglimento della riserva che precede;

Letto il ricorso presentato in data 17.03.2022 da

patrocinio dell'avv. [redacted] con il quale si chiede di "confermare le misure protettive ex art. 6, d.l. 118/2021 e adottare i provvedimenti cautelari ritenuti necessari per condurre a termine le trattative, così come indicate nell'atto e segnatamente: la sospensione della procedura esecutiva Tribunale di Rieti rge 220/2018; l'inibizione dei creditori dalla proposizione di istanze di fallimento nei confronti della ricorrente; il divieto di iniziare (o proseguire - seppur la società non è conoscenza di altre procedure in essere, eccettuata quella già menzionata) azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore ovvero comunque adottare ogni provvedimento ritenuto utile e/o necessario e/o opportuno per condurre a termine le trattative rappresentate nell'istanza";

Letta la memoria difensiva depositata dal creditore [redacted], a seguito di notifica del ricorso di cui sopra;

Letto il parere dell'esperto nominato Dott. [redacted]

Sentite le parti, l'esperto nominato Dott. [redacted] e i creditori all'udienza del 31.03.2022;

Pronuncia la seguente

ORDINANZA*Rilevato*

- Che con il ricorso di cui in epigrafe assumeva:

1. Di avere presentato, in data 8 marzo 2022, domanda di ammissione alla procedura di

composizione negoziata della crisi di impresa, ai sensi dell'art. 5, comma 1 d.l. 118/2021, e contestuale richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio – pubblicata, in uno alla dichiarazione di accettazione da parte dell'esperto Dott. _____ n data 17.03.2022 (cfr. visura CCIAA aggiornata, nota di deposito del 24.03.2022);

2. Che al momento è pendente una procedura esecutiva immobiliare dinanzi al medesimo Tribunale di Rieti (r.g.e. 220/2018), creditore procedente _____, avente ad oggetto l'immobile nel quale viene svolta l'attività di impresa, sito in _____
3. Che, in punto di *periculum in mora*, *“la vendita dell'immobile determinerebbe un grave danno alla società in quanto l'attività di impresa dovrebbe essere fermata, con ricadute negative, sia in termini di valore aziendale sia in termini occupazionali, senza considerare le conseguenze di natura ambientale che si potrebbero determinare”*;
4. Che l'esposizione debitoria della società è prevalentemente riconducibile a due creditori: Agenzia delle Entrate (per l'importo complessivo di € 2.787.579,00 in relazione a tributi, ritenute e contributi previdenziali non versati in anni precedenti, di cui € 1.953.015,00 oggetto di cartelle di pagamento ed € 834.564,00 relativi a tributi/contributi in corso di accertamento) e _____ per l'importo di € 1.287.223,00); mentre le ulteriori posizioni debitorie sono esigue e relative a rapporti con fornitori;
5. Che il piano, come prospettato nell'istanza di composizione, prevede la nomina di una consiglio di amministrazione e di un direttore generale; a livello operativo, al fine di provvedere al pagamento dei due creditori principali, la società ha acquisito una dichiarazione di volontà mediante una lettera di intenti da parte della società _____ che intende:
 - acquistare il credito vantato dalla _____ e, con esso, l'immobile oggetto della procedura esecutiva pendente (Tribunale di Rieti r.g.e. 220/2018) nel quale si svolge l'attività di impresa e sito in _____
 - sottoscrivere con la società _____ un contratto di affitto di azienda per una cifra che consentirà il soddisfacimento del debito tributario che verrà rateizzato secondo quanto previsto dall'art.19 del D.P.R. 602/73, come da richiesta già inoltrata alla competente autorità fiscale;



6. Che la continuità aziendale assicurata mediante l'affitto di azienda comporterebbe la prosecuzione dei rapporti con i fornitori e i dipendenti in capo al conduttore, consentendo alla società di sanare il debito con l'istituto di credito (mediante l'intervento del terzo) e riscadenzare quello con l'Erario, utilizzando le risorse provenienti dall'affitto dell'azienda;

- Che, unitamente al ricorso, la società istante depositava la seguente documentazione: a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta; b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso; c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata; d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare; e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata; f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata;

- Che, con memoria difensiva depositata in data 28.03.2022,

assumeva quanto segue:

1. Di avere agito nei confronti della ricorrente in forza di un atto di mutuo fondiario, escutendo l'ipoteca rilasciata a garanzia ed intraprendendo la procedura esecutiva immobiliare n. 220/2018 R.G.E. dinanzi a questo stesso tribunale, nella quale l'immobile pignorato è stato aggiudicato definitivamente in data 17.03.2022, alla soc. al prezzo di € 625.000,00;
2. Che la prospettazione in ordine al ruolo del terzo non sarebbe convincente, posto che, quanto all'acquisizione del credito, la suddetta posizione era acquistata dalla la quale di norma non "cede" i propri crediti, meno che mai alle condizioni come prospettate nel piano;
3. Che il meccanismo per la soluzione della crisi (sottoscrizione di un contratto di affitto di azienda tra la ricorrente e l'aggiudicataria che prospetta un'entrata a favore della che permetterebbe alla stessa di soddisfare l'Agenzia delle Entrate), appare contraddittorio, dal momento che il contratto di affitto di azienda comporterebbe un esborso per la ricorrente;
4. Che gli elementi offerti dalla ricorrente apparirebbero strumentali ad evitare la

prosecuzione dell'unica procedura esecutiva attivata nei suoi confronti dalla _____, tentando di arrestare l'esecuzione giunta ormai alla vendita dell'immobile pignorato;

- Che, come da verbale di aggiudicazione del 17.03.2022 (all. n. 2 memoria di costituzione del creditore _____), l'immobile oggetto della procedura esecutiva sopra indicato risulta, in effetti, aggiudicato a _____ rappresentata da _____

_____ in qualità di rappresentante legale;

- Che, con nota autorizzata del 24.03.2022, l'istante depositava la seguente documentazione, come da decreto di fissazione dell'udienza del 22.03.2022: dichiarazione con valore di autocertificazione sottoscritta digitalmente dal l.r.p.t. della ricorrente, sulla pendenza, nei confronti della società proponente, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza e con la quale la proponente attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182 -bis del regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182-bis; visura camerale storica della ricorrente; elenco dei creditori (con inclusione anche del soggetto intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare); pec di accettazione dell'esperto; pec delle notifiche effettuate;
- Che l'esperto, con parere depositato in data 29.03.2022, rappresentava quanto segue:
 1. Che la società, operante prevalentemente nel mercato romano gestendo il ritiro dei rifiuti da terzi operatori, è titolare di autorizzazioni regionali per la gestione di numerosi "codici" per la gestione e il trattamento dei rifiuti, legate all'immobile nel quale è esercitata l'attività ed oggetto dell'esecuzione immobiliare (Trib. Rieti RGE 220/2018);
 2. Che, nel dettaglio, quanto al debito nei confronti di A.D.E., € 1.953.015,00 sono oggetto di cartelle di pagamento, per le quali è stata depositata una domanda di dilazione in 120 rate (secondo quanto previsto dall'art.19 del DPR 602/73) ed € 834.564,00 sono relativi a tributi/contributi in corso di accertamento il cui pagamento sarà rateizzato in 72 rate, sulla base dell'art. 11 e 14 della L.147/2021 di conversione del D.L. 118/21;
 3. Che la quantificazione del canone di affitto d'azienda (Euro 336.000,00 annui pari ad Euro 28.000/mese) per la durata di sei anni + sei, consentirà di poter far fronte alla rateizzazione richiesta per gli importi già iscritti a ruolo (120 rate mensili) e per quelli in



corso di accertamento per i quali sarà presentata la rateizzazione in 72 rate:

Totale debito erariale/contributivo	Importo totale	Rata mensile
Rateizzazione AE debito residuo in 72 rate (art. 14 L. 147/21)	834.564	11.591
Rateizzazione AE in fase di definizione (120 rate)	1.953.015	16.275
TOTALE FABBISOGNO	2.787.579	27.866

4. Che non sussistono problematiche in merito agli approvvigionamenti; che il credito vantato da _____, è già passato a sofferenza; che le tre banche con cui opera la Società sono prevalentemente in attivo e non sono presenti linee di credito, scoperti di conto corrente né tanto meno altri finanziamenti e mutui;
5. Che le trattative con i creditori inizieranno successivamente all'udienza del prossimo 31/03/2021, mentre _____ in data 17/03/2022 si aggiudicava il lotto, al prezzo di € 625.000,00;
6. Che nei primi due mesi del 2022 il fatturato ha avuto un incremento medio del 27%, ritenendosi, pertanto (anche alla luce dell'incremento del fatturato di circa il 25-30% negli esercizi 2020/2021), che un incremento del 20-25% per il corrente anno sia un obiettivo raggiungibile, mentre si prevede un incremento medio di circa il 20% mensile dei costi di produzione, non incidente eccessivamente sull'EBTDA dell'azienda;
7. Che riscontrava nella relazione del Dott. Marco _____ revisore unico al Bilancio chiuso al 31/12/2020 (perdita di esercizio Euro 1.222.818), dichiarazione di *"impossibilità di esprimere un giudizio [...] non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio sul bilancio"*. Contattato telefonicamente, il Dott. _____ confermava che l'impossibilità di esprimere un proprio giudizio sul bilancio è scaturito dal non aver avuto informazioni dall'allora commercialista (Dott. _____) su una sopravvenienza passiva relativa a rettifiche di valore delle immobilizzazioni materiali (adeguamento del valore dell'immobile al prezzo di base asta). Il revisore, inoltre, ha fatto presente che il netto patrimoniale al 31/12/2020 era negativo per Euro 2.119.972,00 e che lo stesso era negativo già nel bilancio 2019 per Euro 897.154, 00, rilevando che *"Quanto sopra*



descritto evidenza molteplici e significative incertezze sulla continuità aziendale con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati”;

8. Che il risultato del test pratico esprime un grado di difficoltà del risanamento pari a 9,27, ovvero: l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime. Pertanto, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa, quali quelle previste dal piano;
 9. Che il piano di risanamento sarebbe coerente con la check list prevista dalle disposizioni di legge, concludendo l'esperto nel senso che *“lo scrivente, al fine di poter condurre a termine le trattative con i creditori e con _____ (società proponente l'affitto di azienda), ritiene necessario chiedere all'Ill.mo giudice la sospensione di 120 giorni della procedura esecutiva c/o il Tribunale di Rieti RGE 220/2018, nonché l'inibizione ai creditori di proporre istanze di fallimento nei confronti della ricorrente”.*
- Che, con nota depositata in data 30.03.2022, l'istante precisava: (i) che, quanto alla posizione del creditore _____, l'asta, a seguito della quale è risultata aggiudicataria la _____ si è svolta in data 17 marzo 2022, ossia in pendenza della sospensione ex art. 6 d.l. 118/2021 – risultando, pertanto, la stessa priva di efficacia in quanto svolta in pendenza di sospensione; (ii) che, in base all'avviso di vendita, lo sgombero dell'immobile è a carico della procedura, dunque, a carico del creditore procedente, che vedrà detratto l'importo dal prezzo versato in sede di aggiudicazione; (iii) che, premesso che l'attività svolta dalla _____ è lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti speciali, in base a perizia al 28.02.2022 depositata in uno alla nota, i costi per lo smaltimento dei rifiuti presenti nell'immobile aggiudicato sono stati stimati in circa € 900.000,00, cui aggiungere quelli di bonifica del sito non ancora stimati;
 - Che, nel corso dell'udienza del 31.03.2022, l'istante si riportava al ricorso ed alle successive note autorizzate; l'esperto ribadiva le conclusioni di cui al proprio parere. Compariva, altresì, l'avv. _____ quale difensore di _____, il quale reiterava i rilievi critici svolti in sede di memoria, osservando che il problema dello smaltimento non necessariamente dovrebbe porsi, ove l'acquirente svolga la medesima attività, e che comunque la problematica era nota e riportata nella perizia di stima. Compariva, infine, l'avv. Lama, quale legale del creditore _____, rappresentando, inoltre,



che _____ è anche fideiussore di _____ quanto al
mutuo contratto con _____ e soggetto escusso
da _____ per il medesimo titolo, nella procedura esecutiva pendente dinanzi al
Tribunale di Tivoli.

O S S E R V A

In premessa, si ricorda che il d.l. n. 118 del 2021 individua nelle misure protettive e nei provvedimenti cautelari di cui all'art. 6 uno strumento di centrale importanza per la prosecuzione ed il buon esito delle trattative, condotte dall'imprenditore (con l'ausilio dell'esperto) nell'ambito della procedura di soluzione negoziata della crisi – con la precisazione che l'effetto protettivo, pur producendosi immediatamente in forza di una mera espressione di volontà dell'imprenditore (esternata attraverso la pubblicità camerale), ha natura provvisoria, perché destinato a venir meno in mancanza di un intervento dell'autorità giurisdizionale. Il legislatore delinea, all'interno di una procedura di soluzione pattizia della crisi che ordinariamente si svolge tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati tramite l'esperto nominato dalla camera di commercio territorialmente competente, un incidente giurisdizionale, meramente eventuale, nel caso in cui siano altresì richieste misure protettive e/o provvedimenti cautelari. Sicché il sindacato del Tribunale, in punto di conferma, revoca o modifica delle misure protettive e cautelari già riconosciute *ope legis* per effetto della presentazione e pubblicazione dell'istanza ex art. 6 d.l. n. 118 del 2021, deve essere parametrato alle finalità della disciplina ed alla fase iniziale delle trattative nella quale l'incidente giurisdizionale si esplica.

Al riguardo, è stato osservato che, sebbene il citato art. 6 non precisi le finalità delle misure protettive, limitandosi a prescrivere l'effetto automatico della protezione dalla presentazione dell'istanza dell'imprenditore, il successivo art. 7 co. V chiarisce che la proroga può essere disposta per il tempo necessario per assicurare il buon fine delle trattative e il comma VI prevede che le misure possano essere revocate o che ne possa essere abbreviata la durata quando non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti – da ciò potendosi desumere che lo scopo delle misure consista, appunto, nel garantire il buon fine delle trattative.

A tale esigenza primaria si affianca altresì l'obiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che possono pregiudicare il risanamento dell'impresa, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto legge. D'altra parte, coerentemente con la funzione tradizionale



delle misure protettive, anche nel lessico concorsuale antecedente, quale presidio del tentativo del debitore di soluzione pattizia della crisi d'impresa, nel novero di cui al d.l. n. 118/2021 rientrano, anzitutto, le misure perimetrare dall'effetto di *automatic stay* (i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa) nonché, ulteriormente: l'impossibilità di dichiarare il fallimento o di accertare lo stato d'insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi; il divieto fatto ai creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto. Di guisa che il Giudice è chiamato a verificare, da un lato, la concreta possibilità che le misure siano funzionali ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle trattative e, dall'altro lato, la situazione di conclamata crisi o addirittura di insolvenza in cui versa l'imprenditore, che potrebbe sconsigliare, a tutela dei creditori, la conferma delle misure.

Quanto, invece, al rilascio dei provvedimenti cautelari – posti anch'essi a presidio della “serenità” delle trattative – sarà imprescindibile una valutazione dei presupposti “sistemici” del *fumus* e del *periculum*, inteso, quest'ultimo, come idoneità della misura richiesta ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative.

E d'altronde, in tal senso depone, altresì, il contenuto degli oneri di produzione documentale di cui all'art. 7 del d.l. n. 118/2020, volti a porre il tribunale in condizione di verificare, per l'appunto, *prima facie*, e fatti salvi gli esiti del successivo giudizio, in uno alla pendenza presso il sistema camerale di una procedura di composizione negoziata e la ricorrenza della condizione di squilibrio patrimoniale o economico - finanziario dell'imprenditore che ne rende probabile la crisi o l'insolvenza – che rappresentano il presupposto per l'accesso alla procedura di composizione negoziata – altresì la “serietà” dell'iniziativa di composizione negoziata ed i creditori coinvolti nelle trattative e potenzialmente incisi dalle misure protettive.

Tanto premesso, come già evidenziato nel decreto di fissazione udienza, sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, nonché il requisito soggettivo in capo alla parte ricorrente, trattandosi di imprenditore (nella specie in forma collettiva). Del pari, quanto ai presupposti oggettivi, il requisito afferente la sussistenza in capo all'imprenditore di condizioni di squilibrio



economico-patrimoniale-finanziario deve, nella specie, ravvisarsi, alla luce delle prospettazioni rese dal ricorrente, dal creditore precedente in sede di esecuzione, dall'esperto nonché dalla documentazione prodotta.

Ancora, nell'ambito dei requisiti oggettivi, devono ritenersi sussistente, *prima facie* e secondo la valutazione necessariamente sommaria riservata, in tale fase "embrionale" della composizione negoziata, al Tribunale, gli ulteriori presupposti della serietà della proposta e della idoneità della stessa a perseguire il fine del risanamento dell'impresa e della concreta possibilità che le misure siano funzionali ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle trattative.

Quanto al primo punto, come in precedenza accennato, il piano oggetto della procedura di composizione negoziata intrapresa si basa, sotto il profilo strettamente di *governance*, sulla nomina di un consiglio di amministrazione e di un direttore generale; a livello operativo, sulla trattativa intrapresa con la società

(sancita dalla lettera di intenti depositata in data 31.03.2022), volta a ripianare le esposizioni debitorie: (i) maturate nei confronti di _____ mediante l'acquisto dell'immobile oggetto della procedura esecutiva pendente (Tribunale di Rieti r.g.e. 220/2018) e del credito residuo da parte di _____; (ii) maturate nei confronti di A.D.E., mediante sottoscrizione di contratto di affitto di azienda tra le due società, con la previsione di un canone congruo e per lo meno sufficiente a consentire il soddisfacimento del debito tributario che verrà rateizzato secondo quanto previsto dall'art.19 del D.P.R. 602/73, come da richiesta già inoltrata alla competente autorità fiscale (cfr. all. n. 14 nota depositata in data 31.03.2022).

Con riferimento, in primo luogo, alla serietà delle trattative, occorre richiamare il parere dell'esperto, il quale riferiva di avere effettuato, in data 28.03.2022, "*un accesso presso la sede della società (_____) per verificare le attività poste in essere nonché ha tenuto una riunione alla presenza del Sig. _____ (Amministratore Unico nonché socio unico della _____), _____ (consulente e prossimo Direttore Generale della _____), _____ (legale della _____), Dott. _____ (consulente per la redazione del piano di risanamento della _____), Dott. _____ (consulente per la verifica del debito tributario della _____) e Dott. _____ (in rappresentanza della _____).* Nella predetta riunione si è discusso del piano di risanamento che si intende portare avanti nonché della congruità del canone



di affitto d'azienda di circa Euro 28.000/mese, somma necessaria per il pagamento del debito tributario per il quale è stata richiesta la rateizzazione massima". Inoltre, nel corso dell'udienza del 31.03.2022, l'esperto, richiesto sul punto un ulteriore approfondimento da parte del Giudice, rappresentava il concreto interesse della società _____, *medio tempore* aggiudicataria del sito produttivo, nella prosecuzione dell'attività medesima, come reso manifesto dalla presenza, nel corso della citata riunione tenutasi il 28.03.2022, di un rappresentante della medesima società.

Ancora in punto di serietà della proposta e fattibilità del piano, il dott. _____ premesso di avere chiarito alle parti che il canone di affitto concordato non potrà essere inferiore a quanto necessario per ripianare l'esposizione debitoria nei confronti di A.D.E., osservava che *"si potrebbe quantomeno capire, nel prosieguo, se si tratta di uno sforzo sostenibile da _____"*, precisando ulteriormente che *"_____ , ad una valutazione iniziale, potrebbe essere in grado di sostenere lo sforzo economico, perché gli utili di cui al piano aziendale di _____ coprirebbero la quota del canone; inoltre _____ potrebbe avvalersi delle sinergie del gruppo _____ quanto allo smaltimento dei rifiuti speciali"*. Al riguardo, si rileva come nel parere fosse già precisato, quanto all'andamento dei ricavi, che nei primi due mesi del 2022 il fatturato ha avuto un incremento medio del 27%; *"si ritiene, pertanto (anche alla luce dell'incremento del fatturato di circa il 25-30% negli esercizi 2020/2021), che un incremento del 20-25% per il corrente anno sia un obiettivo raggiungibile"*.

E ancora, tanto l'esperto quanto l'istante, in sede di udienza, evidenziavano, ancora a sostegno della serietà delle trattative intraprese, che _____ ha *medio tempore* partecipato alla gara con modalità telematica di tipo asincrona, per l'esperimento di vendita della procedura RGE 220/2018 del Tribunale di Rieti, aggiudicandosi il lotto, al prezzo di € 625.000,00, in data 17.03.2022. Detta circostanza contribuisce a rafforzare il contenuto della lettera di intenti (depositata quale all. n. 15 nota del 31.03.2022), in base alla quale _____ manifestava la volontà di acquisire il credito vantato da _____ e, con esso, l'immobile oggetto della procedura esecutiva e stipulare contratto di affitto d'azienda, al fine di proseguire l'attività di impresa ivi svolta. D'altronde, alla luce degli intenti così come espressi e manifestati dalle parti, appaiono superabili i rilievi opposti dalla creditrice precedente, la quale non potrebbe cedere i propri crediti – laddove la finalità di ripianare l'esposizione debitoria nei confronti di _____ potrebbe essere comunque realizzata dall'istante e da _____ secondo modalità compatibili con lo statuto della società creditrice ed ugualmente soddisfattive per la stessa.



Con riferimento, invece, al debito maturato nei confronti di Agenzia delle Entrate, l'istante ribadiva, nel corso dell'udienza del 31.03.2022, che, quanto all'importo complessivo di € 2.787.579,00, € 1.953.015,00 sono oggetto di cartelle di pagamento (importi iscritti a ruolo), per le quali è stata depositata una domanda di dilazione in 120 rate ex art.19 del DPR 602/73 (come da all. n. 15 nota di deposito del 31.03.2022). Il restante importo di € 834.564 riguarda, invece, tributi/contributi in corso di accertamento, il cui pagamento sarà rateizzato in 72 rate, sulla base dell'art. 11 e 14 della L.147/2021 di conversione del DL 118/21.

In secondo luogo, quanto alla idoneità della trattativa a perseguire il fine del risanamento dell'impresa, tenuto conto del risultato estremamente elevato del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online di cui al documento allegato al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021, l'esperto specificava nel corso dell'udienza che l'affitto d'azienda di cui al piano potrebbe essere, in base ad una prima analisi della situazione, una soluzione adeguata alle iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa di cui al citato documento – in virtù delle possibili sinergie con l'affittuario, ove fosse Rilevava, inoltre, che l'affitto potrebbe anche sfociare in una cessione d'azienda, il che consentirebbe ulteriori investimenti nell'attività, menzionando, altresì, l'appartenenza ad un gruppo di imprese (operante nel settore farmaceutico) potenzialmente interessato alla attività di stoccaggio e gestione di rifiuti speciali svolta dall'impresa in oggetto.

Ulteriormente ascoltato quanto alla *check-list* particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza di cui al documento allegato al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021, l'esperto affermava che il piano appare, allo stato e considerata la fase embrionale delle trattative ed i tempi estremamente celeri della presente procedura, credibile sul piano astratto, seppure necessitano ulteriori controlli quanto alla concreta fattibilità. Inoltre, specificava il tecnico che la verifica di ragionevolezza della redditività prospettica di cui al documento allegato al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021 era stata svolta, seppure in misura sommaria data la fase iniziale della procedura, laddove le attuali incertezze legate alla soluzione di forte discontinuità proposta saranno dipanate successivamente agli incontri che l'esperto dovrebbe avere con ed

Quanto al giudizio del revisore unico Dott. Marco l'esperto precisava che il medesimo professionista, interpellato sul punto, escludeva che la contabilità della società fosse inattendibile, ma riferiva di avere reso siffatta dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio



in quanto a suo parere già dal 2020 avrebbe dovuto essere operata, quale soluzione al prosieguo delle attività, una ricapitalizzazione della società.

Le suddette considerazioni consentono di ritenere soddisfatto il presupposto oggettivo in parola, tenuto conto della natura necessariamente sommaria e certamente non “definitiva” della valutazione svolta in ragione della fase meramente iniziale della procedura di composizione negoziata *de qua*, e ferma in costanza di trattative la previsione che l’esperto (così come uno o più creditori), monitorando via via l’evolversi della procedura stragiudiziale e l’affinarsi del contenuto del piano, possa(no) in ogni caso chiedere la revoca delle misure, al ricorrere di circostanze negative meritevoli di segnalazione (cfr. art. 7 co. VI d.l. n. 118/2020).

Con riguardo, infine, alla concreta possibilità che le misure invocate siano funzionali ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle trattative, ritiene il Giudice che la sospensione della procedura esecutiva pendente dinanzi al questo Tribunale (R.G.E. 220/2018) sia tutt’ora necessaria per le finalità indicate, sotto i profili che seguono:

- i. In base all’avviso di vendita (cfr. all. n. 12 nota di deposito del 30.03.2022), *“le attività di stoccaggio e trattamento rifiuti risultano pienamente attive tanto che all’interno dell’immobile sono stoccate notevoli quantità di rifiuti pericolosi (cf. all. 2 –doc. fotografica)”*, sicchè lo sgombero dei locali conseguente al decreto di trasferimento ed all’ordine di liberazione dell’immobile determinerebbe, necessariamente, l’interruzione dell’attività di impresa. Le inevitabili ripercussioni negative quanto ai ricavi prospettati ed ai rapporti con i fornitori andrebbero ad elidere i flussi di entrata previsti nel piano semestrale allegato, incidendo sulle trattative relative alla determinazione del canone di affitto di azienda e sulla capacità di _____ di sostenere l’esborso relativo ad un canone sufficiente a garantire all’istante il ripianamento del debito erariale rateizzato;
- ii. L’aggiudicazione avveniva in data 17.03.2022 (cfr. verbale di aggiudicazione allegato alla memoria di _____), ovvero nel giorno in cui erano pubblicate presso il Registro delle Imprese l’istanza e l’accettazione dell’esperto (cfr. visura CCIAA aggiornata, allegata alla nota di deposito del 24.03.2022). Al riguardo, come evidenziato dall’istante, l’automatico prodursi dei citati effetti protettivi *ex lege* rende concreto il rischio di fondatezza di un eventuale contenzioso quanto alla validità dell’aggiudicazione promosso, a tutela della propria posizione, da _____ – ciò ulteriormente, da un lato, complicando



l'andamento delle trattative e, dall'altro, frustrando comunque le pretese del creditore precedente.

Non può sottacersi, inoltre, la circostanza che, in base all'avviso di vendita (cfr. all. n. 12 nota di deposito del 30.03.2022), lo sgombero dell'immobile è a carico della procedura, dunque, a carico del creditore precedente, che vedrà detratto l'importo dal prezzo versato in sede di aggiudicazione. Sul punto, l'istante produceva perizia tecnica (cfr. all. n. 13 nota di deposito del 30.03.2022), in base alla quale i costi per lo smaltimento dei rifiuti presenti nell'immobile aggiudicato sono stati stimati in circa € 900.000,00, cui aggiungere quelli di bonifica del sito non ancora stimati. Di tal che il fallimento delle trattative finalizzate alla continuità aziendale indiretta ed il conseguenziale sgombero dell'immobile determinerebbero, altresì, un grave nocumento alla posizione del creditore istante – *prima facie* superiore ad una momentanea sospensione della procedura esecutiva (considerato, altresì, che l'immobile rimane in ogni caso nella disponibilità della procedura attraverso il custode – delegato).

Deve, pertanto, ritenersi condivisibile, anche sotto tale profilo, il vaglio dell'esperto, il quale ribadiva, in sede di udienza, che *“la richiesta di sospensione potrà giovare a tutti, in quanto, ove si trovi l'accordo, sarà di soddisfazione per il creditore precedente e per gli altri creditori della società (oggi in equilibrio quanto ai rapporti con i fornitori e con i lavoratori dipendenti)”*. Analoghe conclusioni vanno svolte quanto al divieto di iniziare (o proseguire) azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore – anch'esso funzionale a proteggere il patrimonio dell'imprenditore da iniziative che possono mettere a rischio il risanamento dell'impresa.

Quanto alla durata delle misure, ravvisata, da un lato, la sufficiente serietà delle trattative, e, dall'altro, la necessità di tutelare le ragioni creditorie, alla luce del risultato estremamente elevato del test pratico, ritiene il Tribunale di escludere l'estensione temporale massima prevista dalla legge e richiesta dall'istante (120 giorni) – reputando congruo, quanto alla verifica in ordine all'esito delle trattative intercorrenti con _____, il minore termine di 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Rimane impregiudicata la possibilità, per il Tribunale, di prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto (cfr. art. 7 co. V d.l. n. 118/2020).

Con riguardo, invece, alla richiesta di inibizione dei creditori dalla proposizione di istanze di fallimento nei confronti della ricorrente, si rileva che ai sensi del co. VI art. 6 d.l. n. 118/2020 *“dal*



giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata". Ciò vuol dire che, durante questo periodo, la domanda di fallimento o di accertamento dello stato d'insolvenza può essere introdotta – e (compatibilmente col principio di economia processuale) forse anche istruita – ma che comunque non può essere decisa nel senso del suo accoglimento. Sicchè la richiesta in esame – mirando in maniera più tranciante ad inibire *tout court* l'apertura della procedura prefallimentare – non può essere concessa, ferma restando la preclusione *ex lege* quanto alla declaratoria di fallimento sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

Nulla sulle spese del presente procedimento, tenuto conto della assoluta novità della materia e dell'assenza di indirizzi giurisprudenziali consolidati.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'istanza formulata:

- 1) Conferma il divieto di prosecuzione della procedura esecutiva pendente dinanzi al questo Tribunale (R.G.E. 220/2018) sino al termine di giorni 90 dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- 2) Conferma, altresì, il divieto di iniziare (o proseguire) azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore sino al termine di giorni 90 dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- 3) Rigetta la richiesta di inibizione dei creditori dalla proposizione di istanze di fallimento nei confronti della ricorrente;
- 4) Avverte che sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 art. 6 d.l. n. 118/2021 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
- 5) Manda all'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;



- 6) Manda alla Cancelleria per la sollecita comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, alle parti costituite e all'esperto nominato;
- 7) Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Si comunichi.

Rieti, 02.04.2022.

IL GIUDICE

Dr.ssa Francesca Sbarra

